



Comune di Gemona del Friuli

BANDO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER L'ABBATTIMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI DESTINATI A PRIMA CASA, AI SENSI DELL'ART.11 DELLA L.431/98 E DELL'ART. 19 DELLA L.R. 1/2016.

BANDO 2020 RIFERITO AI CANONI 2019

PRESENTAZIONE DOMANDE ENTRO IL 9 LUGLIO 2020

Art. 1 - Finalità

Concessione ed erogazione di incentivi a sostegno dei conduttori in possesso dei requisiti previsti dal presente bando, per il pagamento del canone di locazione, relativo all'anno 2019, dovuto ai proprietari degli immobili destinati a prima casa (alloggi adibiti ad abitazione e residenza e anagrafica), di proprietà sia pubblica che privata, ai sensi dell'art. 19 della L.R. 19 febbraio 2016, n.1. Si specifica che gli immobili di proprietà pubblica vanno considerati con esclusione di quelli di edilizia sovvenzionata, il cui canone è già determinato in misura agevolata.

Al finanziamento dei contributi in oggetto concorrono le risorse economiche della Regione Friuli Venezia Giulia e del Comune di Gemona del Friuli.

Art. 2 – Tipologie delle iniziative finanziabili

Sono ammessi agli incentivi del presente Bando i canoni di locazione dovuti e pagati entro l'anno precedente (anno solare 2019), al netto degli oneri accessori, dai conduttori ai proprietari di immobili destinati a prima casa, di proprietà sia pubblica che privata.

1. Gli immobili oggetto del contratto di locazione, per cui si chiede il contributo:
 - a) non devono essere "di lusso";
 - b) non devono essere di edilizia sovvenzionata di cui all'art. 16 della L.R. 1/2016 (alloggi ATER);
 - c) devono avere destinazione d'uso residenziale;
 - d) devono essere adibiti a prima casa;
 - e) non devono essere inclusi nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti

pregi artistici o storici) qualora non locati sulla base degli accordi territoriali previsti dal comma 3 dell'art.2 della legge 431/1998.

I contratti di locazione per i quali si chiede il contributo non devono riferirsi a sole quote di alloggi, non devono avere finalità turistiche, devono essere redatti in forma scritta debitamente registrati e avere le seguenti caratteristiche:

- a) contratti di durata non inferiore ai 4 anni, ai sensi dell'art.2, c. 1 della L. 431/1998
- b) contratti di durata non inferiore ai 3 anni, ai sensi dell'art.2, c. 3 e 5 della L. 431/1998
- c) contratti di durata non superiore ai 18 mesi aventi natura transitoria in osservanza dell'art.5, c. 1 della L. 431/1998, contratti che dovranno contenere una specifica dichiarazione che individui un'esigenza di transitorietà del locatore o del conduttore compresa tra quelle previste dall'accordo territoriale.

Art. 3 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

1. I contributi di cui al presente Bando possono essere richiesti da:

- a) cittadini italiani;
- b) cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia;
- c) stranieri titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- d) stranieri titolari di carta di soggiorno o permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno ai sensi dell'art.41 del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

Si specifica che, unicamente per i corregionali all'estero e rimpatriati, i periodi di permanenza all'estero sono utili ai fini del computo della residenza sul territorio regionale (ai sensi dell'art.24 L.R. 16 ottobre 2015, n.25).

2. I richiedenti devono altresì possedere al momento della presentazione della domanda i seguenti **requisiti generali**:

- a) **essere maggiorenni**, titolari del contratto di locazione regolarmente registrato per il quale si richiede il contributo, purchè l'unità immobiliare, oggetto del contratto di locazione, sia posta sul territorio regionale e sia adibita dal richiedente prima casa e ivi abbia fissato la residenza anagrafica. Il contratto non deve essere stipulato tra società, persone giuridiche, amministratori, soci ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado.
- b) **essere residenti nel territorio regionale da almeno due anni continuativi**. Al fine del computo del periodo sono utili i periodi di permanenza all'estero maturati dai soggetti di cui all'art. 2, c. 1, della L. R. 7/2002 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati), indipendentemente dalla durata della permanenza stessa;
- c) **essere residenti nel Comune di Gemona del Friuli**;

- d) **essere conduttore di un alloggio privato o pubblico ad uso abitativo**, posto sul territorio regionale con esclusione di quelli di edilizia sovvenzionata (ATER), non incluso nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, in base ad un contratto regolarmente registrato. Può essere presentata domanda da un cittadino che, alla data della domanda, è assegnatario di un alloggio Ater ma nell'anno 2019 ha sostenuto un canone di locazione in quanto locatario di un alloggio sul libero mercato;
- e) **non aver beneficiato di altri incentivi pubblici a titolo di sostegno alloggiativo, nonché non aver usufruito delle detrazioni fiscali ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con riferimento all'anno 2019. Tale requisito deve essere posseduto da tutti i componenti del nucleo familiare).** Il contributo abbattimento affitti, i benefici di cui sopra e la detrazione sul reddito non sono cumulabili.
- f) **non essere proprietario, nudo proprietario o usufruttuario di altri alloggi, anche per quote, all'interno del territorio nazionale o dell'Unione Europea**, con esclusione:
- degli alloggi dichiarati inagibili, ovvero sottoposti a procedure di esproprio già attivate;
 - delle quote di proprietà, inferiori al 100%, di alloggi ricevute per successione ereditaria purchè la somma delle rispettive quote non corrisponda all'intera unità immobiliare;
 - della nuda proprietà di alloggi il cui usufrutto è in capo a parenti o affini entro il secondo grado;
 - della proprietà di alloggi con diritto di abitazione o con comodato d'uso gratuito da contratto registrato, in capo a parenti o affini entro il secondo grado;
 - della proprietà di alloggi, o quote degli stessi, assegnati in sede di separazione personale o divorzio al coniuge o convivente di fatto o parte dell'unione civile.

Tale requisito va riferito a tutti i componenti del nucleo familiare.

I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, con esclusione dei rifugiati e dei titolari di protezione sussidiaria (art.2, comma 1, lettera a bis., del decreto legislativo n.251/2007) devono attestare che tutti i componenti del nucleo familiare non sono proprietari di altri alloggi nel paese di origine e nel paese di provenienza.

- g) **non essere stato condannato, in via definitiva, per il reato di invasione di terreni o edifici**, di cui all'art. 633 del Codice Penale, nei precedenti dieci anni, fatto salvo il caso di intervenuta concessione;
- h) essere in regola con il pagamento dei canoni di locazione per l'anno 2019.

3. I richiedenti devono essere inoltre in possesso dei seguenti **requisiti economici**:

- a) **avere un indicatore I.S.E. (Indicatore della Situazione Economica)** di cui al DPCM 5 dicembre 2013 n.159, non superiore all'importo di **€ 30.000,00**.
- b) **avere un indicatore I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente)** non superiore a **€ 13.391,82 (per la fascia**

A), oppure non superiore a **€ 20.000,00 (per la fascia B)**. Il contributo non è concedibile qualora l'incidenza sia inferiore ai valori soglia indicati.

4. **L'incidenza del canone di locazione 2019 sul valore ISEE** del nucleo deve rispettare i seguenti parametri:

FASCIA	ISE	ISEE	INCIDENZA
A	fino a € 30.000,00	fino a € 13.391,82	non inferiore al 14%
B	fino a € 30.000,00	fino a € 20.000,00	non inferiore al 24%

Art. 4 – ENTITA' DEL CONTRIBUTO

L'entità del contributo da corrispondere, nei limiti delle risorse disponibili, è determinata dall'incidenza del canone di locazione al netto degli oneri accessori, sull'indicatore della situazione economica **ISEE**, sulla base delle disposizioni regionali. Per il Bando 2020 i requisiti delle due soglie sono i seguenti:

- a) per i nuclei familiari con un ISEE non superiore a **€ 13.391,82** l'incidenza del canone di locazione sul **valore ISEE** va diminuita del 14% ed il contributo da assegnare **non può superare l'importo di € 3.110,00** all'anno. Per eventuali periodi di locazione inferiori all'anno il contributo va rapportato al numero di mesi considerati per i quali è stato effettivamente pagato il canone di locazione;
- b) per i nuclei familiari con un ISEE non superiore a **€ 20.000,00** l'incidenza del canone di locazione sul **valore ISEE** va diminuita del 24% ed il contributo da assegnare **non può superare l'importo di € 2.330,00** all'anno. Per eventuali periodi di locazione inferiori all'anno il contributo va rapportato al numero di mesi considerati per i quali è stato effettivamente pagato il canone di locazione;
- c) per i nuclei familiari composti da un solo componente viene applicata una maggiorazione pari al 20% del valore ISEE di cui alle precedenti lettere a) e b).
- d) il contributo non è concedibile qualora le incidenze siano inferiori ai rispettivi valori soglia. Nel caso in cui il canone di locazione corrisposto nell'anno è di importo superiore alla condizione economica indicata alle lettere a) e b) ovvero l'indicatore ISEE è pari a zero, il contributo è riconosciuto per un importo pari al valore del canone medesimo.
- e) per i nuclei familiari caratterizzati da almeno una delle situazioni di particolare debolezza sociale o economica come di seguito specificate, il contributo da assegnare è incrementato del 5% per ogni condizione di debolezza sociale registrata, fino ad un massimo del 25%. Tale contributo non può in nessun caso superare l'importo di € 3.110,00 per

gli utenti di cui al precedente punto a) e l'importo di € 2.330,00 per gli utenti di cui al punto b) e comunque non può essere superiore all'ammontare del canone corrisposto nell'anno:

- a) **anziani**: persone che hanno compiuto sessantacinque anni d'età;
- b) **giovani**: persone singole o coppie, che non hanno compiuto i trentacinque anni d'età (si farà riferimento a 35 anni non compiuti alla data di presentazione della domanda);
- c) **persone singole con minori**: quelle in cui il nucleo familiare è composto da un solo soggetto maggiorenne e uno o più figli minori;
- d) **disabili**: il richiedente è disabile certificato dall'autorità sanitaria competente ai sensi dell'art. 3 della L. 104/1992 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate); non ricomprende l'invalidità civile;
- e) **persone appartenenti a nuclei familiari monoreddito**: persone appartenenti a nuclei composti da più persone il cui indicatore I.S.E. risulta determinato sulla base delle componenti reddituali riferite ad un solo componente del nucleo familiare;
- f) **persone appartenenti a famiglie numerose**: persone appartenenti a nuclei con figli conviventi a carico del richiedente in numero non inferiore a tre;
- g) **persone appartenenti a nuclei familiari in cui almeno un componente ha compiuto sessantacinque anni di età, ovvero è disabile**;
- h) **persone destinatarie di provvedimenti esecutivi di sfratto, di determinazioni di rilascio dell'abitazione familiare in sede di separazione personale o divorzio o scioglimento di unione civile**.

Per nucleo familiare si intende quello composto dal richiedente, dai componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'art.3 del DPCM 5 dicembre 2013, n.159 e dai soggetti considerati a suo carico ai fini IRPEF. La composizione del nucleo familiare anagrafico indicata nell'attestazione I.S.E.E. dovrà essere aggiornata alla situazione esistente alla data di presentazione della domanda.

Si precisa che:

1. il valore dei canoni è quello risultante dai contratti di locazione regolarmente registrati al netto degli oneri accessori (spese condominiali e utenze energia elettrica, gas, acqua, fognature, pulizia scale, ecc.).
2. Per periodi di locazione inferiori all'anno o per pagamenti parziali del canone il contributo da assegnare sarà rapportato al numero dei mesi per i quali è stato effettivamente pagato il canone. Saranno prese in considerazione solo le mensilità debitamente documentate tramite ricevuta di avvenuto pagamento.
3. I requisiti suddetti, che devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda, saranno dichiarati dall'interessato nella domanda di richiesta di contributo, redatta sull'apposito modello ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445 del 28.02.2000.

4. Qualora il contributo assegnato dalla Regione al Comune risulti quantitativamente inferiore all'importo totale richiesto per soddisfare tutti i richiedenti, il Comune procederà alla ripartizione delle risorse disponibili tra i vari beneficiari assegnando a tutti i richiedenti un contributo proporzionalmente ridotto.

Art. 5 – Modalità di presentazione delle domande e termine di presentazione.

La domanda per l'ammissione alle agevolazioni di cui al presente bando dovrà essere redatta su apposito modulo (modello 1) reperibile presso la sede di C.A.F. & SERVIZI FVG s.r.l. (Cisl), Gemona del Friuli - via Roma 72, oppure presso la sede comunale, servizi socio assistenziali piano terra di Palazzo Boton il mercoledì dalle 17.00 alle 19.00 oppure il venerdì dalle 11.00 alle 12.00 (tel 0432973252). Il presente bando e il relativo modulo potranno inoltre essere scaricati direttamente dal sito internet **www.comune.gemona-del-friuli.ud.it**

La domanda, a pena di inammissibilità dovrà essere presentata, corredata dalla documentazione di cui sotto, esclusivamente con le seguenti modalità:

- consegnata a mano presso C.A.F. & SERVIZI FVG s.r.l. (Cisl), Gemona del Friuli - via Roma 72 (CAF convenzionato con il Comune), previo appuntamento. Gli uffici del CAF sono aperti dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30. Il numero di telefono da chiamare per prenotare è: 0432 970499. E' possibile la prenotazione dell'appuntamento on line a questo link:

<http://prenotazioni.cafcisl.it/env.php/frontend/main/index/reg/FVG#sthash.y8GS2F42.dpbs>

La "provincia" da scegliere è "Alto Friuli" e poi la sede di Gemona;

oppure:

- inviata via PEC (posta elettronica certificata). Qualora il richiedente sia intestatario di una casella di posta elettronica certificata, potrà trasmettere l'istanza debitamente compilata e sottoscritta con firma digitale al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: **friulivg@cert.caafcisl.it**. Nel caso in cui la trasmissione avvenga nella modalità telematica, la responsabilità del recapito entro il termine è a completo carico del mittente. In questo caso il termine di scadenza per la presentazione delle domande è il **09/07/2020** alle ore 24.00. Non sarà ritenuto valido l'invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria;

oppure:

- trasmessa tramite il servizio postale esclusivamente mediante RACCOMANDATA A.R. da inviare al seguente indirizzo: Comune di Gemona del Friuli – Servizio Assistenza – Piazza del municipio, 1 – 33013 Gemona del Friuli, sottoscrivendo la domanda e allegando copia fotostatica di un documento di identità del richiedente. Farà fede la data del timbro postale

di partenza, purchè la raccomandata AR pervenga entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine. Il termine di scadenza per questa modalità di trasmissione è il **09/07/2020**, entro l'orario di chiusura degli uffici postali.

La domanda dovrà essere presentata, a pena di inammissibilità, a partire dal giorno **9 giugno 2020 sino al 9 luglio 2020** (termine perentorio)

La domanda di contributo a sostegno dei canoni di locazione va presentata nel Comune di attuale residenza del richiedente anche per canoni pagati per contratti di alloggi siti in altri Comuni della Regione.

L'Ente non assume responsabilità per domande non pervenute per errata o inesatta indicazione del destinatario da parte dei richiedenti, né per eventuali disguidi postali o disservizi imputabili a terzi, caso fortuito o forza maggiore.

Unitamente alla domanda il richiedente allegnerà la documentazione ritenuta opportuna, barrando la casella corrispondente dell'elenco di seguito indicato:

1. copia documento di identità valido di colui che presenta la domanda di contributo **(obbligatorio)**;
2. fotocopia del contratto di locazione per il quale viene richiesto il contributo, riportante gli estremi della registrazione iniziale;
3. nel caso di rinnovo contrattuale: la registrazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate relativa all'ultimo rinnovo contrattuale;
4. copia della ricevuta di avvenuto versamento dell'imposta di registro relativa all'intero anno 2019 (modello F23/F24), ovvero attestazione comprovante l'adesione/rinnovo al regime della cedolare secca (RLI);
5. nel caso di cambio di abitazione: fotocopia anche del contratto di locazione in corso di validità alla data di presentazione dell'istanza;
6. nel caso di contitolarità del contratto di locazione: allegare la dichiarazione di delega dei cointestatari;
7. copia delle ricevute di pagamento (anche bancarie) dei canoni di locazione pagati per il 2019. Prestare attenzione al fatto che si tratti di ricevute bancarie di avvenuto pagamento e non di meri ordini di bonifico. In alternativa può essere allegata dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata dal locatore attestante il pagamento dei canoni di locazione per l'anno 2019 (in questo caso allegare fotocopia della carta d'identità del locatore);
8. fotocopia attestazione I.S.E.E. in corso di validità alla data della presentazione della domanda. La tipologia di ISEE da presentare è quella "ordinaria" o, ricorrendo i presupposti di legge, quello "corrente";
9. (in caso di separazione) copia dell'atto di separazione tra coniugi;
10. (se si tratta di stranieri di uno Stato non aderente all'Unione Europea) fotocopia del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (carta di soggiorno) o permesso di soggiorno in corso di validità (obbligatorio); se tale ultimo documento risulta scaduto, dovrà essere presentata fotocopia della documentazione comprovante l'avvenuta richiesta di rinnovo. Prima della liquidazione dovrà essere trasmessa all'Ufficio Assistenza copia del permesso rilasciato **(obbligatorio)**;
11. (in caso di disabilità) certificazione rilasciata dalle competenti Amministrazioni che attesti lo stato di disabilità ai sensi dell'art. 3 della L. 104/1992 **(obbligatorio)**;
12. eventuale copia del provvedimento esecutivo di sfratto o di determinazioni di rilascio dell'abitazione familiare in sede di separazione personale o di divorzio o scioglimento di unione civile;

13. eventuale copia dell'ordinanza del Sindaco in cui sia dichiarata l'inabitabilità/inagibilità dell'alloggio.

14. (solo nel caso di stranieri di uno Stato non aderente all'Unione Europea, che non siano rifugiati o titolari di protezione sussidiaria di cui all'art. 2, comma 1, lett. a bis DLgs 251/2007) certificazione o attestazione - rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero - legalizzata dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana all'estero e corredata da traduzione in lingua italiana, di cui la rappresentanza diplomatica o consolare italiana all'estero attesta la conformità all'originale. Nei casi in cui il possesso di tale requisito non possa essere documentato mediante certificazione o attestazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero, in ragione della mancanza di un'autorità riconosciuta o della presunta inaffidabilità della documentazione rilasciata dalla stessa autorità, dovrà essere presentata apposita certificazione o attestazione rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana all'estero. Tale documentazione dev'essere prodotta con riferimento al paese di origine e all'eventuale paese di provenienza di ciascun componente il nucleo familiare (**obbligatorio**).

15. autocertificazione (ammessa per stato di famiglia e pagamento imposta di registro).

Qualora in fase di svolgimento dell'istruttoria, le domande risultassero incomplete, il Comune può chiedere l'integrazione della documentazione da presentarsi entro il termine perentorio di 5 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, pena l'esclusione dalla graduatoria.

Ai sensi del D.Lgs. 109/1998 e dell'art.71 del D.P.R. 445/2000 spetta all'Amministrazione comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, nei confronti dei beneficiari, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti sia soggettivi che oggettivi previsti dal presente bando. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art.496 del Codice Penale e dall'art.76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, l'Amministrazione comunale provvederà alla revoca del beneficio concesso, che dovrà essere restituito gravato degli interessi legali.

Art. 6 – Liquidazione del contributo

Il Comune di Gemona del Friuli declina ogni responsabilità per la mancata ricezione della comunicazione di avvenuta liquidazione per disguidi imputabili al richiedente per erronea o incompleta indicazione dell'indirizzo o per mancata comunicazione del cambio di residenza e/o domicilio, nonché per mancata comunicazione di modifica delle coordinate bancarie.

Art. 7 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento all'art.11 della Legge 9 dicembre 1998 n.431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), alla L.R. 7 marzo 2003 n.6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), al Regolamento di esecuzione dell'art. 6 della L.R. 6/2003 approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 149 del 27.05.2005 e successive modifiche ed integrazioni, all'art.19 della L.R. 19 febbraio 2016 n.1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle ATER) e relativo Regolamento esecutivo approvato dalla Giunta Regionale con delibera n.510 del 03.04.2020,

emanato con Decreto del Presidente della Regione n. 0/66 Pres. del 15.04.2020 e pubblicato nel BUR n.18 in data 29.04.2020.

Art. 8 – Informativa sul trattamento dei dati personali

Ai sensi degli artt. 12 e 13 Regolamento UE n. 679/2016, ai fini del presente procedimento, il titolare del Trattamento è il Comune di Gemona del Friuli; il Responsabile della Protezione dei dati è la **GA Service del dott. Gilberto Ambotta** - pec gilberto.ambotta@mailcertificata.it.

Tutti i dati personali conferiti saranno utilizzati esclusivamente per le attività previste dal procedimento diretto alla concessione di contributi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione.

La base giuridica del trattamento è l'art. 6, par. 1, lett. a ed e) del Reg. UE n. 679/2016.

I dati personali saranno trattati da soggetti autorizzati del Settore Socio assistenziale, sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a disposizione degli uffici.

I dati forniti potranno essere comunicati alle autorità competenti al fine delle eventuali verifiche e ai soggetti cui spetta il diritto di accesso agli atti ai sensi delle vigenti norme in materia. Il conferimento dei dati richiesti con la presentazione della domanda è obbligatorio ai fini delle valutazioni necessarie all'eventuale concessione dei contributi di cui sopra.

Nell'Ente potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali il responsabile del settore e/o i suoi sostituti, quale persona autorizzata dal titolare dal trattamento, gli eventuali incaricati/autorizzati che collaborino all'espletamento delle attività connesse al procedimento e eventuali responsabili esterni del trattamento nominati dal titolare. I predetti soggetti coinvolti nelle operazioni di trattamento garantiranno la riservatezza dei dati di tutti gli interessati.

I dati personali conferiti saranno conservati finchè non più necessari ai fini della presente procedura.

Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. 12-22 del Regolamento UE, rivolgendosi ai soggetti autorizzati al Trattamento dei dati personali e agli eventuali responsabili del trattamento, che qui di seguito si riepilogano.

È diritto dell'interessato richiedere in qualsiasi momento l'accesso al trattamento dei propri dati personali, l'aggiornamento, la rettifica, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge. All'interessato è riservata la facoltà di opporsi al trattamento dei dati personali e di presentare reclamo al Garante in caso di violazione dei propri dati personali (art. 77 del Reg. UE 679/016).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Avv. Manuela Prosperini
documento informatico sottoscritto digitalmente
ai sensi degli artt. 20 e 21 del D. Lgs 82/05 e s.m.i.